

Il duello giudiziale tra Soave e Colognola. Un documento ritrovato

ANDREA BRUGNOLI

Nel 1728, in premessa all'edizione degli statuti veronesi del 1228, Bartolomeo Campagnola trascrisse una serie di documenti. L'intento, sebbene non esplicitato, era quello di illustrare l'applicazione delle norme ivi raccolte nelle prassi notarili e processuali¹. Tra questi, vi è una singolare conferma di esenzione da oneri di natura pubblica, datata al 1164, rilasciata dai rappresentanti del Comune di Soave agli eredi di tale Petrobatalla, giustificata dalla vittoria conseguita in un duello giudiziale contro il campione del confinante Comune di Colognola². Il nesso con gli statuti veronesi è verosimilmente da cogliere in alcune norme relative alla regolamentazione del ricorso al duello in sede giudiziaria: si tratta delle poste LXXVIII (*Qui debent per pugnam, vel iudicium se purgare*), dove era appunto previsto che il podestà potesse decidere se giudicare o rimandare a un duello le persone sospettate *de maleficiis absconsis*³, CXXV (*De*

* Si ringrazia Giorgio Moretto per le preziose indicazioni e i suggerimenti forniti per approntare l'edizione del documento e Fausta Piccoli per l'accuratissima rilettura del testo.

Segle utilizzate:

ASVr = Archivio di Stato di Verona

DP = ASVr, Dionisi-Piomarta

FV SG = Archivio Segreto Vaticano, Fondo Veneto I, San Giorgio in Braida

SMC = ASVr, San Michele di Campagna

SMO = ASVr, Santa Maria in Organo

SNCVe = ASVr, San Nazaro e Celso (trasferiti da Venezia)

SS = ASVr, San Silvestro

¹ CAMPAGNOLA, *Liber iuris civilis*. Su Bartolomeo Campagnola (1692-1781) si rimanda alla voce di Marita Zorzato nel *Dizionario Biografico degli Italiani*. Si veda anche CIPOLLA, *Bartolomeo Campagnola*, relativamente all'accoglienza dell'edizione presso il Consiglio dei XII della città di Verona.

² CAMPAGNOLA, *Liber iuris civilis*, pp. XVIII-XIX: 1164. *Immunitas concessa a Comuni de Soavo Petrobatallae propter duellum, quod vicit cum Campione illorum de Coleniola*.

³ «De maleficiis absconsis, si persona suspecta sit, sine indicio, si autem suspecta non fuerit, cum indicio, meo arbitrio determinabo duellum, vel iudicium iudicabo. Et si de aliqua causa pu-

precio, & salario Camphyonum)⁴ e CXXVI (*Ut, coequatis Camphyonibus, electio detur reo*)⁵, che normavano il compenso e le modalità di reclutamento e assegnazione del campione.

L'originale di questo atto è stato finora ritenuto disperso, cosicché, pur avendo attirato l'attenzione degli studiosi, non erano state possibili ulteriori verifiche sul suo contenuto, rimanendo anche alcuni dubbi circa la sua autenticità, veridicità o comunque attorno alla correttezza dell'edizione⁶. Nella circostanza di una recente investigazione sistematica sulla documentazione veronese tra VIII e XII secolo⁷, si è però avuto modo di verificare alcuni fondi archivistici "marginali" (o meglio "emarginati") i cui contenuti erano sostanzialmente ignoti agli studi⁸: in uno di questi, la serie delle pergamene dell'archivio Dionisi-Piomarta⁹, si è potuto identificare l'originale dell'atto in questione¹⁰.

In questa sede si intende fornire un'edizione del documento, in ragione della rarità di attestazioni inerenti il duello nella risoluzione delle vertenze giudi-

gna erit ordinata, vel iudicata, faciam fieri iuramentum secundum legem, & si actor amiserit pugnam, ipsum meo arbitrio puniam».

4 «Nullus Camphyo noster, sive extraneus de caetero ararum nomine ultra C. solidos susciteate aliqua occasione, vel sub aliquo colore; nec aliquis ultra presuma dare. Nomine vero precii si fidata fuerit, L. libras denariorum Veronensium, si desfidata fuerit, LXXXV. Libras, nec ultra ipsum Camphyonem accipere patiar. Et in sacramento duelli Camphyonem jurare faciam, dicere veritatem, si ultra per se, vel per alium acceperit, vel sibi, vel alii pro eo promissum fuerit. Et hoc inter nomine Veronae, & ejus districtus; & hoc locum habere etiam in preterito, cum non dum sit factum duellum; praeterea nemo ante duellum iudicatum Camphyonem inveniat».

5 «Omnes Camphyones bravos, & magistratos per me, vel per Judices Communis Veronae, sive Consules bona fide coequabo, facta coequatione, defendenti electionem dabo».

6 VARANINI, *Soave*.

7 Si veda in particolare l'appendice a BRUGNOLI, *Una storia locale*.

8 Tali anche in ragione dell'arretratezza nella predisposizione di strumenti di consultazione – quando non anche della semplice inventariazione – da parte delle istituzioni conservatrici. Di particolare significato i fondi trasferiti dall'Archivio di Stato di Venezia a quello di Verona nel 1964, per le cui serie pergamenacee si deve fare riferimento a inventari settecenteschi (come quello predisposto da Ludovico Perini per l'archivio del monastero dei Santi Nazaro e Celso), o addirittura del XVI secolo (come nel caso dell'archivio di San Leonardo in Monte), quando non siano totalmente assenti (come per una porzione dell'archivio di San Giorgio in Braida).

9 DP, Pergamene, 4 (1164 settembre 30). Se ne veda la scheda e la riproduzione in *Codice digitale degli archivi veronesi* <<http://cdavr.dthesis.univr.it/index.php/dionisi-piomarta/dp-pergamene>>, al n. 4. Si tratta di un archivio contenente la documentazione della famiglia Dionisi, i cui beni confluirono entro quella Piomarta, acquisito dall'Archivio di Stato di Verona negli anni Ottanta del secolo scorso e accuratamente inventariato alcuni anni orsono per la parte dei registri.

10 Da questo si è preso recentemente spunto per un intervento attorno alla definizione degli ambiti di villaggio, in relazione agli sviluppi delle identità comunitarie e territoriali che vi sono sottesi: BRUGNOLI, *Insediamenti, territori, comunità*.

ziarie¹¹, assieme a qualche breve considerazione sulle sue vicende editoriali. Pur non essendo appunto intenzione di questo contributo affrontare il tema specifico del duello giudiziale, si segnala comunque come vi sia altra attestazione documentaria locale nel placito tenuto a Verona nel 972 da Radaldo, patriarca di Aquileia e messo imperiale. In questa sede Annone e il nipote Martino abitanti in Ronco, dopo aver impugnato di falso la carta del testamento di Pedrevertto loro cugino e zio a favore della chiesa dei Santi Faustino e Giovita, prodotta in giudizio dai preti Pedrevertto, Giovanni e Boniperto e dal loro avvocato Vivencio, ed aver accettato di provare la falsità mediante duello, abbandonano la lite non essendosi presentato Martino a tale duello¹².

Ma, per tornare al documento oggetto di questa nota, si può verosimilmente ritenere che l'attuale collocazione archivistica non dipenda da interessi patrimoniali della famiglia Dionisi – che non sono attestati né a Soave, né a Colognola –, quanto piuttosto dall'appartenenza a una raccolta di carattere erudito, come suggerisce un attergato di mano settecentesca, che ne ricorda l'edizione («Editus a Campagnola in liber iuris civilis pg XVIII»). Allo stato attuale delle conoscenze non è neppure possibile asserire con certezza che questo documento facesse parte delle carte del canonico Gian Giacomo Dionisi, pure attivo negli studi sulla documentazione medievale veronese a distanza di pochi decenni da Campagnola, poiché esso non figura tra quella da lui trascritti per il *Codex diplomaticus veronensis*, opera a cui attese per lungo tempo, ma che non vide mai la pubblicazione¹³.

Di qualche interesse, infine, possono risultare alcune considerazioni circa la correttezza delle edizioni fornite da Campagnola e, latamente, di tutta la tradi-

¹¹ Sui duelli giudiziali si rimanda in generale a RUBELLIN, *Combattant de Dieu*; sulle ordalie a BARTLETT, *Trial by fire and water*. Riferimenti normativi per l'Italia longobarda in AZZARA, “... *quod cawarfeda antiqua usque hunc fuisset*”. Alcune considerazioni circa le reali applicazioni del duello giudiziale nell'Italia settentrionale in WICKHAM, *Land disputes*, pp. 113 e 115, oltre a COSTAMBEYS, *Disputes and courts*, p. 276 (circa la natura delle prove nelle dispute giudiziarie). Una disputa rimandata a un duello giudiziale per la definizione dei territori tra Pavia e Piacenza attraverso testimonianze raccolte nel 1184 (ma riferite a un passato non meglio precisato) in BORDONE, *Uno stato d'animo*, p. 28 (sull'episodio anche SETTIA, *Il distretto pavese*, p. 140). A Genova la testimonianza di un duello giudiziale nel 1006 che non si tenne perché una delle parti rinunciò a presentarsi in PETTI BALBI, *Governare la città*, p. 64. Casi studio per l'area francese in GUYON, *La procédure du duel judiciaire*; GAY, *Le duel judiciaire*; LEMESLE, *La pratique du duel judiciaire*; COUDERC-BARRAUD, *Le duel judiciaire*.

¹² SMO, Pergamene appendice*, 36 (edito in *I placiti del «Regnum Italiae»*, n. 170, pp. 117-120).

¹³ DIONISI, *Codex diplomaticus veronensis*; Sulla famiglia Dionisi si veda *Villa Dionisi a Cerea*. Sul canonico Dionisi si rimanda alla voce di Guido Fagioli Vercellone nel *Dizionario Biografico degli Italiani*.

zione editoriale locale contemporanea. I punti del documento da correggere, rispetto alla lettura proposta nell'edizione degli statuti, si riducono a elementi legati alle prassi editoriali del tempo – sostanzialmente alcune minime correzioni ortografiche o grammaticali, ricondotte alle norme del latino classico –, non a errori o fraintendimenti. Di una certa rilevanza invece le omissioni di ben due nominativi tra i presenti all'atto: ma queste possono anche ascriversi a un *lapsus* in sede tipografica del compositore, prima che a una responsabilità dell'editore in fase di trascrizione. Pur rilevando come il documento non presenti elementi di difficoltà nella lettura, sia per le buone condizioni della pergamena sia per la scrittura particolarmente ordinata e regolare anche nell'uso contenuto delle abbreviazioni, sembra dunque in linea di massima anche in questo caso confermato il giudizio di affidabilità sull'opera di Campagnola espresso da Luigi Simeoni a proposito dell'edizione degli statuti del 1228 («edizione [...] fatta quasi diplomaticamente»; «il testo è riprodotto con i suoi errori»; «i pochi errori riscontrati non hanno molta importanza»)¹⁴, al pari di quanto aveva manifestato Ludovico Muratori¹⁵. Giudizio sprezzante era stato invece espresso da Scipione Maffei, ma dettato probabilmente anche dai contrasti che egli aveva avuto proprio con Campagnola e Giacomo Muselli – anch'egli canonico autore di raccolte e trascrizioni di documenti – attorno all'accesso all'archivio Capitolare. In particolare, la reazione di Maffei era stata provocata dal fatto che i due canonici avevano inviato a Muratori il testo del *Carmen de laudibus Mediolani* qui conservato: documento a cui egli non aveva invece potuto accedere mentre curava l'edizione della *Veronae rythmica descriptio*, di cui questo era evidente modello¹⁶.

Complessivamente, sembra dunque di poter confermare una tradizione nella frequentazione, lettura, trascrizione e interpretazione della documentazione medievale che caratterizza nel corso del XVIII secolo l'ambiente del Capitolo canonico e che deve pure aver avuto significative ricadute nella tradizione storiografica veronese, anche a lunga distanza di tempo.

¹⁴ SIMEONI, *Il Comune veronese*.

¹⁵ MURATORI, *Antiquitates italicæ mediæ ævi*, III, coll. 673 e seguenti.

¹⁶ Su tutto questo, compreso il giudizio di Maffei su Campagnola, si rimanda a BERTELLI, *Erudizione e storia*, pp. 269, 311; si veda anche ZORZATO, *Campagnola, Bartolomeo*.

Appendice

1164 settembre 30, Verona, nell'atrio di San Quirico

Atuerio da Soave, Bonifacio di Giovanni gastaldo e Azolino rettori di Soave, in presenza e col consenso di nove vicini e di quattro consorti, dichiarano che il Comune di Soave aveva rimesso a Petrobatalla, padre di Bonsignore, plobegum, dacia, guaite e ogni altro servizio e negocium dovuto per districtum da tutti gli uomini di Soave, in ragione del duello giudiziario che Petrobatalla aveva combattuto, e vinto, per il Comune di Soave contro il campione di Colognola; inoltre che da più di vent'anni pure Bonsignore non era sottoposto agli stessi doveri rimessi a Petrobatalla e godeva dello stesso onore nella terra di Soave. I rettori di Soave, su richiesta dei consorti e dei vicini e a nome di tutta la comunità di Soave, rimettono e confermano in perpetuo allo stesso Bonsignore e ai suoi eredi tali esenzioni.

Originale: DP, Pergamene, n. 4 [A].

Edizioni: CAMPAGNOLA, *Liber iuris civilis*, pp. XVIII-XIX.

Bibliografia: VARANINI, *Soave*, pp. 49-50 (sulla base dell'edizione Campagnola); BRUGNOLI, *Insediamenti, territori, comunità*.

Pergamena (mm 210 x 220) in buono stato di conservazione; si osservano piccole lacerazioni sul margine sinistro, una delle quali ha leggermente intaccato il *signum* notarile nel protocollo. Sul verso: «1164 sententia <seguono alcune parole non leggibili>» (mano XVI secolo); «Editus a Campagnola in liber iuris civilis pg XVIII» (mano XVIII secolo); «4» (a matita, mano XX secolo). Il documento si configura come la registrazione di una manifestazione a conferma di diritti comunque rivendicati per usucapione (così sembrerebbe indicare il termine dei vent'anni di godimento già trascorsi), in base evidentemente a un impegno – verosimilmente verbale o comunque fondato su una prassi tradizionale – assunto da parte della comunità di Soave poco prima della metà del quinto decennio del XII secolo. La struttura del documento è quella tradizionale del breve (pur non essendo indicato esplicitamente come tale) in terza persona, con *datatio* ripartita tra protocollo (giorno e mese, luogo) ed escatocollo (anno e indizione) e *notitia testium* senza sottoscrizioni degli attori ma del solo notaio, che si limita a intervenire all'atto e scriverne la memoria («interfui et scripsi»). I tre attori sono esplicitamente indicati come i rappresentanti politici del Comune di Soave: nel primo passo come *guidores* – termine ritenuto corrotto ed effettivamente inusuale, un *hapax*, nella documentazione veronese e non solo – e in seconda battuta come *rectores* che agiscono nello specifico per *loquela* dei consorti e dei vicini «in vice tocius comunitatis de Soavo», tra cui uno forse qualificato anche come gastaldo, se la carica non è invece da intendersi riferita al padre. Essi sono Atuerio da Soave, Bonifacio figlio di Giovanni gastaldo e Azolino. Il loro raggio di azione non sembra oltrepassare una dimensione strettamente locale, al pari degli altri vicini – cioè una rappresentanza della comunità costituente il *vicus* di Soave – presenti e consenzienti: Bonifacio è per esempio noto anche come concessionario di terre della chiesa di Santa Maria della Bassanella di Soave (VARANINI, *Soave*, p. 49). Rispetto all'edizione Campagnola tra gli appartenenti al medesimo *vicus* risulterebbe anche un Alberto *de Berno* e un non meglio specificato Bonifacio: ma questo poco ci permette di aggiungere. Il riferimento *de Berno* sembra infatti un generico patronimico: per questo non appare plausibile connetterlo ad altri *de Berno*, come quel *Rainerius de Berno* gastaldo del vescovo di Mantova nel 1189 (GARDONI, *Fra torri e "magna domus"*, p. 162). Oltre ai vicini, tra i consenzienti sono indicati in posizione distinta alcuni *consortes*: si tratta di proprietari di beni *in loco* e per questo coinvolti nella distribuzione degli oneri da cui sarebbe esentata la discendenza di Petrobatalla.

In questo gruppo si possono identificare precisi legami con la società urbana. Oltre a un non meglio identificabile Gilbertino *stazonerius*, il cui titolo professionale indica comunque come egli detenesse una bottega o un punto di vendita nella piazza del mercato di Verona, si riconoscono Trezano e Tosso *de Baldoino de Pressoaldo*. Questi ultimi appartengono a un ramo dei Crescenzi, una delle più autorevoli famiglie veronesi, definitasi assai precocemente con una propria forma cognominale. Troviamo infine Ottolino figlio del fu Greppo, che compare nel 1166 come membro della *curia parium* del Capitolo della Cattedrale ed è anche uno dei primi esponenti della famiglia Greppi, detentrici di lì a poco del castello di Soave, a indicazione del suo profondo radicamento nella vita politica locale (VARANINI, *Soave*, p. 50). Rimanda puntualmente all'ambito urbano anche il notaio *Mazolus notarius sacri palatii*, noto per almeno altri nove atti compresi tra il 1159 e il 1172, tutti rogati in Verona. Oltre a quello qui edito, si tratta di FV SG, Pergamene, 7033 (1159 novembre 27); SS, Pergamene, 14 (1166 giugno 29); SMC, Pergamene, 44 (1168 aprile 23); FV SG, Pergamene, 7140 (1169 febbraio 16); SNCVe, Pergamene, 1119 (1169 aprile 3); FV SG, Pergamene, 7142 (1169 aprile 21); FV SG, Pergamene, 7154 (1170 gennaio 19); FV SG, Pergamene, 7207 (1170 gennaio 19); FV SG, Pergamene, 7184 (1172 giugno 16) (i documenti di FV SG editi in *I documenti di S. Giorgio in Braida II* [1151-1165 e 1166-1175]). A questi se ne può forse aggiungere un altro, giunto in copia trecentesca (il dubbio origina dal fatto che è qui indicato come *Mazolus de Altavila*): SNCVe, Pergamene, 1118 (1169 aprile 3; edito in BIANCOLINI, *Notizie storiche delle chiese*, v, 2, pp. 79-82). Questo ultimo dato non può tuttavia essere preso come sicuro elemento di conferma di una dimensione specificamente urbana dell'azione, dal momento che la presenza di notai locali nell'area nord-orientale del Veronese conosce una generale contrazione proprio alla metà del XII secolo. A questa corrisponde – ma si tratta di un fenomeno più ampio, coinvolgente tutto il territorio –, di contro, una maggiore presenza *in loco* di notai di provenienza urbana. Tale scelta può più semplicemente spiegarsi in ragione di un generale processo di controllo del notariato da parte dello stesso Comune veronese, particolarmente evidente tra 1136 – anno di morte del conte Malregolato a cui succede il figlio Bonifacio in minore età – e 1157 – ovvero il vescovado di Tebaldo (1135-1157), tutore di Bonifacio–. A questa seguirebbe una fase, dopo la dieta di Roncaglia e l'avvento del vescovo Ognibene (1157-1185), in cui il notariato locale viene ricollocato entro il richiamo alla più ampia gerarchia del potere imperiale, ma senza per questo intaccare tale dimensione urbanocentrica, dal momento che non si riscontra alcuna rivitalizzazione del notariato locale nelle aree di tradizione pubblica, come è appunto quella del nord-est veronese (BRUGNOLI, *Una storia locale*, pp. 73-79). Non è dunque significativo il fatto che i rappresentanti del Comune di Soave si siano rivolti a un notaio urbano per avere memoria scritta della loro azione giuridica, né tantomeno che dietro a questo si possa presupporre una qualche forma di controllo da parte delle autorità del Comune veronese. Semmai il profilo di questo specifico notaio indica una qualche relazione con le *élites* urbane. Di *Mazolus* conosciamo infatti nessi con la diretta discendenza di Giovanni Montecchi, per la quale redige due atti nel 1169 e nel 1172: FV SG, Pergamene, 7142 (1169 aprile 21); FV SG, Pergamene, 7184 (1172 giugno 16). Oltre a questi atti rivela una sua posizione non di secondo piano la redazione di due documenti per il monastero di San Giorgio in Braida relativi alla signoria in Orti (villaggio della pianura veronese, sul corso dell'Adige: BRUGNOLI-SANDINI, *Bonavigo e Orti*, pp. 42-44) e, forse, un altro atto per il monastero dei Santi Nazaro e Celso inerente la cessione della *curia* di Gazolo (SNCVe 1119). Pur essendo gli atti di *Mazolus* in buon numero (6 su 10) conservati nel fondo del monastero di San Giorgio in Braida, non si può invece attribuire alcun legame specifico con questo ente, dal momento che in buona parte sono qui pervenuti come *munimina*. Si tratta dunque di un notaio non marginale, seppure non di particolare rilievo nel panorama veronese di quegli anni, comunque vicino alle *élites* della prima età comunale.

(ST) Die mercurii qui fuit secundus¹ kal(endas) oct(obris). | In Verona, in atrio Sancti Quirici, in presencia² bo|norum hominum hii sunt: Bonuszeno de La(m)berto, Robertinus de Castello, Ubertinus de Bonaldo, Guido|linus Pizoli de Orsario atque Guiniflos frater Malearditi et reliqui. Ibiq[ue] in eorum presencia Atuerius de | Soavo et Bonifacius de Ioh(ann)e gastaldo et Azolinus qui dicebantur tunc fore guidores Soavi, presentibus³ | et consencientibus⁴ Erzone de Soavo et Alberto de Berno⁵ et Aginello et Bonifacio⁶ et Bocassio portenario et | Ubertino de Bono de Mondragoni et Trankedino de Bonizone et Sabbadino de Vallario et Otone⁷ de | Alberto vicinis de Soavo, et Otolino filio quondam Grep[er]i et Trezano et Tosso de Baldoino de Pressoaldo at|que Gilbertino stazonerio⁸ eorum consortes^(a), manifesti fuerunt quod Comune⁹ de Soavo remis[er]at patri Bo|nisenioris de Soavo totum illud quod ipse debebat facere in Soavo pro Comuni¹⁰ de Soavo, scilicet plobegum | et daciam et guaitas et omnia alia servicia et negocia que¹¹ aliquis homo de Soavo faceret ob aliquo distric|to, et hoc ei remisit propter illud duellum quod Petrobatalla pater illius Bonisenioris fecit pro Co(mun)i¹² de Soavo | cum illis de Coleniola, videlicet cum suo ca(m)pione, et illud duellum iudicatum vicit; et dixerunt iamdicti rec|tores et vicini quod iam sunt viginti anni et plus quod superscriptus Bonussenior^(b) de superscriptis negociis suo patri re|missis, ut supra legitur et scriptum est, nich(il)¹³ agit nec facit et superscriptum honorem in sua t(er)ra, scilicet | in Soavo, per superscriptum duellum bene habet et tenet. Insuper superscripti rectores de Soavo, loquela iam|dictorum vicinorum et consortum in vice totius¹⁴ co(muni)tatis¹⁵ de Soavo, omnia superscripta servicia, scilicet plobegum et da|ciam et waitas et omnia alia servicia et negocia que¹⁶ aliquis homo de Soavo facere deberet in Soa|vo, superscripto Bonoseniore¹⁷ de Petrobatalla et suis heredibus remis[er]unt, et superscriptam remissionem quam¹⁸ suo patri fac|ta fuit a Co(mun)i¹⁹ de Soavo ut su-

- 1 *Campagnola* secundo.
- 2 *Campagnola* presentia.
- 3 *Campagnola* praesentibus.
- 4 *Campagnola* consentientibus.
- 5 *Campagnola omette* Alberto de Berno.
- 6 *Campagnola omette* Bonifacio.
- 7 *Campagnola* Ottone.
- 8 *Campagnola* Stazmerio.
- 9 *Campagnola* Commune.
- 10 *Campagnola* Communi.
- 11 *Campagnola* quae.
- 12 *Campagnola* Communi.
- 13 *Campagnola* nihil.
- 14 *Campagnola* totius.
- 15 *Campagnola* Communitatis.
- 16 *Campagnola* quae.
- 17 *Campagnola* Bonoseniori.
- 18 *Campagnola* quae.
- 19 *Campagnola* Communi.

pra legitur et scriptum est suprascripto Bonosciore²⁰ confirmaverunt et firmum fore se(m)per | laudaverunt. Actum in suprascripto loco, anno a nativitate domini nostri Iesu²¹ Christi mill(esimo) cent(esimo) sexag(esimo) quarto, suprascripto | die, indictione²² duodecima.

+ EGO Mazolus Sacri Palatii²³ notarius interfui et scripsi.

(a) *Così A.*

(b) *-senior aggiunto in interlinea superiore.*

²⁰ *Campagnola Bonoseniori.*

²¹ *Campagnola Jesu.*

²² *Campagnola indictione.*

²³ *Campagnola palatii.*

Bibliografia

- AZZARA C., “... quod cawarfeda antiqua usque hunc fuisset”. *Consuetudine e codificazione nell’Italia longobarda*, in *Alto medioevo mediterraneo*, a cura di S. Gasparri, Firenze 2005 <www.ebook.retimedievali.it>, pp. 251-257
- BARTLETT R., *Trial by fire and water. The medieval judicial ordeal*, Oxford 1986
- BERTELLI S., *Erudizione e storia in L. A. Muratori*, Napoli 1960
- BIANCOLINI G.B., *Notizie storiche delle chiese di Verona*, Verona 1749-1771
- BORDONE R., *Uno stato d’animo. Memoria del tempo e comportamenti urbani nel mondo comunale italiano*, Firenze 2002
- BRUGNOLI A., *Insedimenti, territori, comunità: fondare l’identità del villaggio (Verona, IX-XII secolo)*, in *‘Fondare’ tra antichità e medioevo*, atti del Convegno di studi, Bologna 27-29 maggio 2015, a cura di P. Galetti, Spoleto 2016, pp. 97-111
- BRUGNOLI A., *Una storia locale: l’organizzazione del territorio veronese nel medioevo. Trasformazioni della realtà e schemi notarili (IX-metà XII secolo)*, Verona 2010
- BRUGNOLI A. - SANDINI L., *Bonavigo e Orti nel medioevo*, in *Bonavigo. Il territorio, gli uomini, il fiume*, a cura di B. Chiappa e D. Coltro, Verona 2010, pp. 31-48
- CAMPAGNOLA B., *Liber iuris civilis urbis Veronae ex Bibliothecae Capitularis ejusdem civitatis autographo codice, quem Wilielmus Calvus notarius anno D. MCCXXVIII scripsit...*, Veronae 1728
- CIPOLLA C., *Bartolomeo Campagnola*, «Archivio Veneto», XVIII (1879), 2, pp. 348-349
- Codice digitale degli archivi veronesi*, a cura di A. Brugnoli, Verona 2014 <http://cdavr.dtesis.univr.it>
- COSTAMBEYS M., *Disputes and courts in Lombard and Carolingian central Italy*, «Early Medieval Europe», 15 (2007), 3, pp. 265-289
- COUDERC-BARRAUD H., *Le duel judiciaire en Gascogne d’après les cartulaires*, in *Le règlement des conflits au Moyen Âge*, actes des Congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, 31^e congrès, Angers 2000, Paris 2001, pp. 149-168
- DIONISI G.G., *Codex diplomaticus veronensis, seu vetera quae in veronensis ecclesiae capitulo vel ubique per vetera habentur anecdota eaque selectiora diplomata ac monimenta per centurias distributa...*, in *Archivio di Stato di Verona*, Dionisi Piomarta, bb. 1542-1543
- I documenti di S. Giorgio in Braida. II (1151-1165)*, a cura di A. Ciaralli, con la collaborazione di A. Castagnetti, M. Bassetti, G.M. Varanini, Roma 2015 [FISI, 57]
- I documenti di S. Giorgio in Braida. II (1166-1175)*, a cura di M. Cameli, ROMA 2016 [FISI, 61]
- FAGIOLI VERCELLONE G., *Dionisi, Giovan Jacopo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XL, Roma 1991, pp. 208-211
- GARDONI G., *Fra torri e “magnae domus”. Famiglie e spazi urbani a Mantova (secoli XII-XIII)*, Verona 2008
- GAY J., *Le duel judiciaire au Moyen Age dans le comté de Bourgogne*, «Annales de l’Est», 48 (1998), 2, pp. 301-323
- GUYON G.-D., *La procédure du duel judiciaire dans l’ancien droit coutumier bordelais*, in *Mélanges Roger Aubenas. Recueil mémoires et travaux de la Société d’histoire des anciens pays de droit écrit*, Montpellier 1974, pp. 387-409
- LEMESLE B., *La pratique du duel judiciaire au XI^e siècle, à partir de quelques notices de l’abbaye Saint-Aubin d’Angers*, in *Le règlement des conflits au Moyen Âge*, actes des Congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, 31^e congrès, Angers 2000, Paris 2001, pp. 97-115
- MURATORI L.A., *Antiquitates italicæ aevi, III*, Mediolani 1740
- PETTI BALBI G., *Governare la città. Pratiche sociali e linguaggi politici a Genova in età medievale*, Firenze 2007 <www.ebook.retimedievali.it>

- I placiti del «Regnum Italiae»*, a cura di C. Manaresi, Roma 1955-1960 [Fonti per la storia d'Italia, 92, 96, 97]
- RUBELLIN M., *Combattant de Dieu ou combattano du Diable? Le combattant dans les duels judiciaires aux IX^e et X^e siècles*, in *Actes du XVIII^e congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public*, Montpellier 1987, pp. 111-120
- SETTIA A.A., *Il distretto pavese nell'età comunale: la creazione di un territorio*, in *Storia di Pavia*, III, *Dal libero comune alla fine del principato indipendente*, I, Pavia 1992
- SIMEONI L., *Il Comune veronese sino ad Ezzelino e il suo primo statuto*, in *Studi su Verona nel Medioevo*, a cura di V. Cavallari, «Studi Storici Veronesi», X (1959), pp. 5-129 [I ed. «Miscelanea di Storia Veneta», s. III, XV (1922), pp. 1-131]
- VARANINI G.M., *Soave. Note di storia medievale*, in *Soave 'terra amenissima villa suavissima'*, a cura di G. Volpato, Soave 2002, pp. 39-74
- Villa Dionisi a Cerea*, a cura di B. Chiappa, Verona 1986
- WICKHAM C., *Land disputes and their social frame work in Lombard-Carolingian Italy, 700-900*, in *The settlement of disputes in early medieval Europe*, ed. by W. Davies and P. Fouracre, Cambridge 1980, pp. 105-124
- ZORZATO M., *Campagnola, Bartolomeo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XVII, Roma 1974, ad vocem

Abstract

Il duello giudiziale tra Soave e Colognola. Un documento ritrovato

In appendice all'edizione degli statuti veronesi del 1228, Bartolomeo Campagnola pubblicò un documento del 1164 relativo all'esenzione da gravami fiscali concessa dal Comune di Soave agli eredi di tale Petrobatalla a seguito del duello giudiziale da lui sostenuto contro il campione del Comune di Colognola. Il ritrovamento dell'originale di questo documento permette di fornirne un'edizione aggiornata e corretta.

The judicial duel between Soave and Colognola. A document rediscovered

Bartolomeo Campagnola published as an appendix to the edition of Verona statutes of 1228 a document of 1164 relating to the exemption from fiscal imposition granted by the village of Soave to the heirs of such Petrobatalla, following the judicial duel claimed by him against the champion of the village of Colognola. The discovery of the original copy of this document makes it possible to furnish a revised edition.

